

Associazione

"OSSERVATORIO SULLA DISINFORMAZIONE SU ISRAELE"

S T A T U T O

Approvato dai Soci il 24 novembre 2025

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E LOGO

E' costituita l'Associazione culturale e d'impegno socio-politico denominata "OSSERVATORIO SULLA DISINFORMAZIONE SU ISRAELE" altrimenti detta "ODI".

La variazione della sede sociale, individuata in Monterosi (VT), Via Terre dei Consoli 3, è stabilita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.

L'Associazione opera a livello italiano, europeo ed internazionale.

Il logo dell'Osservatorio è una rielaborazione della Stella di David, la punta inferiore è volutamente più corta, creando una forma che richiama l'idea di uno scudo, simbolo di difesa contro la disinformazione. Sotto l'emblema centrale è riportata la denominazione, "OSSERVATORIO SULLA DISINFORMAZIONE SU ISRAELE", disposta su tre righe, in caratteri maiuscoli, di colore bianco. I colori sociali sono il bianco e il blu intenso HEX #003FC0. Il logo dell'Associazione è il seguente:



ARTICOLO 2 – PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione, senza fini di lucro e basata sulla partecipazione volontaria dei soci, si ispira ai valori della libertà, della verità, del pluralismo democratico e alla difesa del diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, riconoscendo nel sionismo il movimento storico, culturale e politico che ne ha permesso la realizzazione attraverso la nascita e lo sviluppo dello Stato d'Israele.

L'Associazione promuove una cultura della corretta informazione su Israele, contrastando ogni forma di antisemitismo, delegittimazione, odio o distorsione propagandistica nei confronti dello Stato d'Israele, del suo popolo e dei valori del sionismo.

L'adesione all'Associazione implica la condivisione dei seguenti principi:

- a) riconoscimento della piena legittimità dello Stato d'Israele come Stato ebraico e democratico;
- b) sostegno ai valori del sionismo come diritto del popolo ebraico alla propria terra, alla sicurezza e all'autodeterminazione;
- c) impegno nel contrasto alla disinformazione su Israele in tutte le sue forme.

ARTICOLO 3 – SCOPI ED ATTIVITÀ

L'associazione ha scopi culturali e informativi, con particolare riferimento alla lotta alla disinformazione su Israele. Svolge attività giornalistica e di monitoraggio, analisi, fact-checking, formazione e comunicazione.

Sono compiti dell'Associazione:

- a) Monitoraggio della disinformazione: analisi continuativa dei media italiani e internazionali; osservazione delle narrative ostili, propaganda e campagne coordinate; raccolta di segnalazioni da cittadini, enti e giornalisti; catalogazione di fake news, distorsioni, omissioni e manipolazioni.
- b) Fact-checking: verifica di notizie, immagini, video e contenuti relativi a Israele; pubblicazione di smentite, chiarimenti e approfondimenti; verifica delle fonti giornalistiche, istituzionali e social.
- c) Analisi e ricerca: redazione di dossier tematici e report periodici; studio delle dinamiche di comunicazione su Israele in politica, università, media e attivismo; analisi delle narrative antisemite mascherate da informazione politica o sociale; osservazione delle dinamiche di radicalizzazione online.
- d) Documentazione e archiviazione: creazione di un archivio pubblico di materiali verificati; raccolta storica delle campagne di disinformazione rilevanti; digitalizzazione dei contenuti rilevanti.
- e) Attività divulgative: pubblicazione di articoli, ricerche, report e materiali didattici; gestione del sito web istituzionale e dei canali social; organizzazione di rubriche tematiche e osservatori speciali (media, social, scuole, università, istituzioni).
- f) Formazione: organizzazione di corsi, seminari, workshop e webinar sulla disinformazione; attività formative per studenti, giornalisti, enti pubblici e associazioni; produzione di guide e strumenti di alfabetizzazione mediatica (media literacy).
- g) Collaborazioni: rapporti con istituzioni italiane e internazionali; collaborazioni con università, centri studi, think tank, enti culturali; cooperazione con testate giornalistiche per supporto su fact-checking e verifica delle fonti.
- h) Iniziative pubbliche: conferenze, convegni, tavole rotonde e incontri pubblici; attività culturali e divulgative sulla corretta informazione riguardante Israele; campagne di sensibilizzazione contro l'odio e la manipolazione informativa.
- i) Segnalazioni e interventi: pubblicazione di "alert" contro contenuti falsi o distorti; segnalazioni ad autorità competenti (ove opportuno); risposta pubblica a campagne di disinformazione rilevanti.
- j) Ricerca e produzione editoriale: pubblicazione di libri, e-book, riviste, report digitali; realizzazione di podcast, video divulgativi, infografiche.
- k) Raccolta fondi: raccolta fondi attraverso donazioni, contributi, sponsor e iniziative culturali; gestione trasparente delle entrate per finanziare attività di ricerca e divulgazione.
- l) Tutela dell'immagine e della verità storica: produzione di contenuti che promuovono la corretta conoscenza del conflitto arabo-israeliano; contrasto alla propaganda che alimenta

odio o discriminazioni; iniziative a tutela della verità storica e della corretta narrazione degli eventi.

- m) Supporto ai media assistenza tecnica e informativa a giornalisti, redazioni e operatori dell'informazione; sviluppo di linee guida etiche sulla copertura del Medio Oriente.
- n) Attività connesse e strumentali: tutte le iniziative che agevolano il raggiungimento degli scopi sociali; attività secondarie o complementari nei limiti della legge.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvederà nella stessa sede a nominare un liquidatore.

ARTICOLO 5 – SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che hanno compiuto i sedici anni e che, riconoscendosi integralmente ed incondizionatamente nell'Articolo 2, abbiano chiesto di farne parte sottoscrivendone lo Statuto e corrispondendo l'eventuale relativa quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alla vita dell'associazione e tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione stessa, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 5.

La partecipazione ha carattere strettamente personale e quindi la posizione di associato non è cedibile a terzi. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero di Soci è illimitato.

ARTICOLO 6 – SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. La qualifica è permanente e non trasmissibile, salvo rinuncia scritta. I Soci Fondatori garantiscono la continuità dei valori e degli scopi dell'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

In deroga a quanto stabilito nei successivi articoli, le delibere di modifica dello Statuto e della Sede sociale e le elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente richiedono per la loro validità, oltre alle maggioranze previste, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

La qualità di Socio si perde per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per mancato versamento della quota annuale ovvero per dimissioni o morte del socio. La non ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che svolga attività o rilasci dichiarazioni incompatibili con l'appartenenza all'Associazione ed il suo Statuto.

La dimissione è consentita a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento senza la restituzione della quota associativa afferente l'anno.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere mai escluso.

Inoltre tutti i Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a concorrere all'elaborazione delle linee politiche e delle attività ed approvare il programma delle stesse;
- c) ad essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) ad esercitare diritto di voto;
- e) a recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante comunicazione scritta secondo quanto disposto dal presente statuto.
- f) ad essere eletto nelle cariche sociali.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) a versare annualmente la quota sociale indivisibile nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci;
- b) a rispettare e far rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
- c) a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci, qualora decise dall'Assemblea;
- a) da elargizioni, donazioni o lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
- b) da contributi derivanti da iniziative di attività marginali promosse dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento nel rispetto della legislazione vigente;
- c) dai beni acquisiti dall'Associazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere strutture adibite ad attività di solidarietà e formazione civile nonché concludere contratti e accordi con altre Associazioni o terzi in generale.

L'Associazione può altresì reperire o erogare fondi atti agli scopi e finalità previste.

I versamenti delle quote associative e/o contributi effettuati dai Soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale viene obbligatoriamente devoluto ad un ente o ad un'istituzione non lucrativa con finalità analoghe a quelle stabilite dall'Articolo 2, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'Autorità di controllo

Capo II - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;

- c) il Consiglio Direttivo;

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea dei soci potrà nominare un revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori dei conti.

ARTICOLO 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) l'approvazione del programma di attività sociale;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- f) l'eventuale delibera dell'entità delle quote sociali.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione stessa e la conseguente nomina dei liquidatori;

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai Soci tramite posta ordinaria, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo concordato con ogni singolo Socio - all'atto dell'iscrizione e successivamente eventualmente modificato per iscritto - e da esporre nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza stessa e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

Altre riunioni Assembleari possono essere convocate con la modalità di cui sopra ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci;
- b) in seconda convocazione se presente almeno $\frac{1}{4}$ dei Soci;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei Soci;
- b) in seconda convocazione se presente almeno $\frac{1}{4}$ dei soci.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo per quanto diversamente individuato da regolamenti interni all'Associazione o al successivo Articolo 20.

ARTICOLO 13 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. L'Assemblea nomina un Segretario al suo interno. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 6 e comunque non superiore a quello degli aventi diritto. Il numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea dei Soci all'inizio della seduta dell'Assemblea elettiva.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano nelle cariche per 3 anni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti. In caso di impossibilità di applicazione della suddetta regola si dovrà convocare l'Assemblea dei Soci e procedere alla nomina.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale.

ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) predispone l'o.d.g. delle Assemblee dei Soci
- d) sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale;
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- f) delibera in merito all'espulsione dei Soci;
- g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
- h) propone modifiche o integrazioni dello statuto.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per 3 anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma Sociale. Inoltre:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri importi derivanti da soggetti pubblici o privati.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 19 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro giornale della contabilità sociale;
- e) il libro degli inventari;

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi e finalità dell'Associazione di cui all'Articolo 2.

Per la validità di tali deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci ed il consenso dei 4/5 dei voti validamente espressi.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.